

Repertorio n.

CONTRATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO TRA
COMUNE DI AREZZO EPER L'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE POSTO

L'anno 2025 e questo giorno ... del mese di, con la presente
scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge

TRA

il Comune di Arezzo (C.F. 00176820512), rappresentato dal direttore
del Servizio Patrimonio,, C.F., nato a, e
residente per la carica in Piazza della Libertà 1, che interviene non in
proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di
Arezzo, a norma dell'art. 107 del DLGS n°267 del 18.08.2000, delle
norme di cui ai vigenti Statuto comunale e Regolamento comunale
degli atti attribuiti alla competenza del direttore di ufficio o servizio,
nonché dell'incarico conferito con Determinazione,

E

l'Associazione, Codice Fiscale, rappresentata dal
....., nato a, Codice fiscale, domiciliato
in

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Arezzo è proprietario del locale posto
..... ;

• con deliberazione n....., la Giunta Comunale di Arezzo ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione a titolo gratuito dell'immobile posto

• con provvedimento del direttore del, si è proceduto all'aggiudicazione dell'affidamento suddetto all'Associazione, a seguito dell'espletamento di apposita procedura pubblica, conclusasi con il verbale di aggiudicazione del

• che l'istanza n. prot., contenente la proposta del progetto avanzata dall'Associazione, dovrà essere attuata dalla medesima, presso i locali concessi, per tutta la durata della concessione.

Quanto sopra premesso, con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA ED ALLEGATI AL CONTRATTO

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo, denominato nel seguito anche Comune o Concedente, concede in concessione a titolo gratuito all'Associazione, denominata nel seguito anche Associazione o Concessionario, che accetta senza alcuna riserva, il godimento e l'utilizzo dell'immobile posto

I locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all.1).

Il Concedente dichiara che al presente contratto non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica in quanto trattasi di atto a titolo gratuito privo di effetti traslativi.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO ANTICIPATO

Il presente contratto avrà validità di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula rinnovabili una sola volta. Il contratto non è tacitamente rinnovabile. Il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta di disdetta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi sulla data in cui dovrà avvenire la riconsegna del locale. È consentito allo stesso modo all'Associazione di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del locale, senza alcun diritto ad alcun rimborso per gli eventuali interventi eseguiti ed i costi sostenuti. Per esigenze di interesse pubblico (in particolare per il manifestarsi di eventi imprevisti che rendano necessaria l'immediata disponibilità del bene) il Comune può procedere alla revoca dell'affidamento, senza diritto per il Concessionario di indennizzo alcuno.

ART. 4 - USO ESCLUSIVO DEL LOCALE

Il locale viene affidato in concessione a titolo gratuito per essere destinato a È fatto espresso divieto al

Concessionario di utilizzarlo per scopi diversi. Il Comune non è responsabile per l'uso e la custodia dell'immobile in concessione. Per pattuizione espressa delle parti la relativa responsabilità graverà unicamente sul Concessionario.

ART. 5 - STATO DELL'IMMOBILE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Concessionario si farà carico di tutti gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi necessari a rendere idonei i locali al proprio uso, che dovranno essere effettuati previa autorizzazione da parte del Comune e previo rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

ART. 6 - ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E POLIZZA ASSICURATIVA

Sono a carico del Concessionario:

- gli interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile e sugli impianti che dovessero essere necessari;
- gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari (edilizi e/o impiantistici) per rendere l'immobile più appropriato e/o funzionale agli usi consentiti afferenti le attività indicate in premessa dandone previa comunicazione al Comune (Servizio Patrimonio): qualsiasi intervento edilizio e/o impiantistico da eseguire all'interno del locale, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune;

- la rimessa in pristino dei locali, allo scadere della concessione: al termine del contratto il Comune si riserva la facoltà di acquisire, alla sua proprietà, gratuitamente, tutte le addizioni o le migliorie apportate al locale o di richiederne la rimozione senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- l'attivazione e/o voltura delle utenze e le relative spese di consumo (energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua);
- la tariffa di igiene ambientale, nonché eventuali ulteriori tasse e tariffe applicabili;
- gli arredi e gli allestimenti del locale;
- la responsabilità della gestione della struttura e del rispetto delle norme vigenti in materia, esonerando il concedente da responsabilità per i danni a cose o persone derivante dall'uso dei locali: a tal proposito il concessionario dà atto, al momento della stipula del presente atto, di essere in possesso delle seguenti polizze assicurative: a) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per danni a terzi o all'immobile con massimale non inferiore al valore dell'immobile per sinistro; b) Rischio Incendio, comprensiva dei rischi relativi all'immobile e al ricorso terzi con un massimale non inferiore al valore dell'immobile per sinistro (...).
- Tale coperture assicurativa dovrà essere mantenuta in essere per tutta la vigenza contrattuale. Le suddette polizze devono essere emesse con espressa rinuncia alla rivalsa verso il Comune di Arezzo che, in ogni caso, resta sollevato da ogni più

ampia responsabilità. Il concessionario dovrà presentare annualmente copia dei premi corrisposti. . Tale coperture assicurative dovranno essere mantenute in essere per tutta la vigenza contrattuale;

Il concedente dà atto a sua volta di essere in possesso di polizza assicurativa per eventi che possano causare responsabilità civile verso terzi, nonché danni ai locali, agli impianti, alle attrezzature del concessionario e alle persone derivanti dagli oneri manutentivi posti a carico del concedente o comunque riconducibili a responsabilità della proprietà.

È fatto obbligo al Concessionario di rispettare la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché di applicare il CCNL di categoria vigente ed i contratti integrativi decentrati relativi, in favore del proprio personale dipendente.

Il Concessionario si impegna altresì a produrre al Concedente, tramite pec del Comune, una sintetica relazione annuale delle attività svolte in relazione a quanto previsto dal progetto contenuto nell'istanza n. prot., richiamata in premessa, sulla base della quale sono stati concessi i locali in oggetto, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 7 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla data dell'effettiva scadenza del presente contratto il Concessionario provvederà, senza indugio, alla riconsegna del locale in concessione, libero da cose e da persone e in buono stato di

conservazione e manutenzione, fatto salvo il normale degrado prodotto dall'uso.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non potrà fare cessioni a terzi, in costanza di contratto, del locale oggetto della presente concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 9 - RISOLUZIONE E DECADENZA

La concessione si risolve a seguito di inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto. In particolare qualora il Concessionario:

- abbia ceduto il contratto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente;
- non abbia eseguito gli interventi di manutenzione posti a suo carico;
- abbia mutato la destinazione del bene o ne abbia fatto uso irregolare;
- abbia violato le vigenti norme antincendio e, più in generale, le norme di sicurezza previste dall'ordinamento giuridico;
- abbia perso i requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'avviso pubblico.

Si verifica la decadenza dell'affidamento qualora il Concessionario:

- venga sciolto;
- non eserciti alcuna attività per almeno un anno;

- abbia gravemente danneggiato il locale e non abbia provveduto al ripristino dello stesso (in tale caso sorge il diritto per il Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti).

ART. 10 - ACCESSO AL LOCALE

Nel corso della concessione il Concessionario dovrà consentire l'accesso al locale alle persone incaricate dal Comune, per eventuali accertamenti, verifiche, controlli, ispezioni, compatibilmente con le esigenze dell'Associazione.

ART. 11 - SPESE

Le spese relative e conseguenti alla stipula dell'atto sono a totale carico del Concessionario.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà di competenza del Foro di Arezzo.

ART. 13 - RINVIO E DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente ed applicabile in materia di concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Arezzo:

il Direttore

.....

Per l'Associazione

il legale rappresentante

.....

Imposta di registro pari ad €..... assolta

Imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Dlgs 117/2017 e s.m.i. assolta